COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA			si
GUSMERINI MATTEO			si
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
SALA ORAZIO			si
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA			si
BERTINI SILVIA			si
FUMASONI VALERIO			si
MAINETTI VITTORIO			si
SPAGNOLATTI LUCA			si
		9	8

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dall'art. 2 comma 387 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "*Legge di stabilità*", il quale prevede:

- *comma 1. L'*istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito **T.A.R.E.S.**), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- *comma 22.* Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- *comma 23.* Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- *comma 35.* I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo**

n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. .....(omissis). Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) del D.L.35/2013.

- *comma 46.* A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionale ex E.C.A.);

EVIDENZIATO che in virtù delle predetti disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Berbenno di Valtellina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO:
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, ulteriormente prorogato al 30.09.2013 dal D.L. n. 35/2013 convertito dalla L. n. 64/2013;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 in data odierna;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data odierna;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Dpr 158/1999 nel valore minimo delle tabelle indicate dal metodo normalizzato e come suggerito dalle *"linee guida per la redazione del piano finanziario per l'elaborazione delle tariffe"* predisposto dal Ministero delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre

2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legislativo 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

a) **Utenze domestiche:**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,104	33,18
2 componenti	0,121	77,42
3 componenti	0,133	99,54
4 componenti	0,143	121,66
5 componenti	0,153	160,37
6 o più componenti	0,160	188,02

b) **Utenze non domestiche**

	Categoria di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,084	0,431
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,176	0,913
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,134	0,696
4	Esposizioni, autosaloni	0,079	0,414
5	Alberghi con ristorante	0,282	1,456
6	Alberghi senza ristorante	0,211	1,085
7	Case di cura e riposo	0,250	1,296
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,263	1,360

9	Banche ed istituti di credito	0,145	0,745
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,229	1,178
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,282	1,458
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,189	0,977
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,242	1,251
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,113	0,580
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,145	0,745
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,274	6,572
17	Bar, caffè, pasticceria	0,958	4,940
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,463	2,391
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,405	2,086
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,595	8,237
21	Discoteche, night club	0,274	1,418

c) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

d) **Maggiorazione per i servizi indivisibili pari a € 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;**

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

4) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia.

5) Di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota Mef prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.